

N. PAC	2011 – 092
N. PROTOCOLLO	81224 del 8.7.2011
MITTENTE	DIREZIONE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI – Ufficio per la tariffa doganale, per i dazi e per i regimi dei prodotti agricoli
DESTINATARI	DIREZIONI REGIONALI E INTERREGIONALI DIREZIONI PROVINCIALI BOLZANO E TRENTO UFFICI DELLE DOGANE E SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO	Settore cereali. Regolamento (UE) n. 632/2011 della Commissione del 29 giugno 2011 recante deroga per il 2011 al regolamento (CE) n. 1067/2008 relativo all'apertura e alla gestione di contingenti tariffari per frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi.

Al fine di una coerente applicazione, si segnala che sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 170 del 30.6.2011 è stato pubblicato il regolamento (UE) n. 632/2011 della Commissione del 29 giugno 2011 recante deroga per il 2011 al regolamento (CE) n. 1067/2008 relativo all'apertura e alla gestione di contingenti tariffari per frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi.

Con il regolamento (CE) n. 1067/2008 (articolo 3, paragrafo 1) la Commissione ha deciso di suddividere il contingente annuale d'importazione in tre sottocontingenti, uno per gli Stati Uniti, uno per il Canada e il III per gli altri paesi terzi.

Con lo stesso regolamento (articolo 3, paragrafo 3) il sottocontingente III è stato suddiviso in quattro sottoperiodi.

Per l'anno 2011, la Commissione, tenuto conto della situazione del mercato e al fine di promuovere un approvvigionamento fluido del mercato dell'Unione in cereali rientranti nel sottocontingente III, ha ravvisato la necessità di riunire i sottoperiodi 3 e 4 in un unico sottoperiodo riguardante il quantitativo totale degli stessi.

La Commissione ha pertanto stabilito che:

- In deroga all'articolo 3, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1067/2008, per il 2011 il sottoperiodo 3 si intende dal 1° luglio 2011 al 31 dicembre 2011 e riguarda il quantitativo di 1 189 193 tonnellate.
- In deroga all'articolo 3, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 1067/2008, il sottoperiodo 4 è soppresso per il 2011.

Per ulteriori informazioni si rimanda alla lettura del citato regolamento (UE) n. 632/2011, allegato alla presente comunicazione.

Il Direttore dell'Ufficio ad interim
Walter Sbandi

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs 39/93”

